

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-892 del 23/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4976 del 19/09/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento Prot. n. 26684/2017 del 05/10/2017) con scadenza di validità in data 04/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche e sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 48-50, intestato alla società GVS S.p.a. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-909 del 22/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4976 del 19/09/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento Prot. n. 26684/2017 del 05/10/2017) con scadenza di validità in data 04/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche e sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 48-50, intestato alla società **GVS S.p.a.**

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società GVS S.p.a. (C.F. 03636630372 e P.IVA 00644831208) per l'impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 48-50, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4976, con scadenza di validità in data 04/10/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento prot. n. 26684/2017 del 05/10/2017, per la matrice emissioni in atmosfera, con prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società GVS S.p.a. (C.F. 03636630372 e P.IVA 00644831208) con sede legale e impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 48-50, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 27/03/2020 (Prot. n. 8335) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice emissioni in atmosfera relativamente al punto di emissione denominato E6.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8441 del 30/03/2020 (pratica SUAP n. 4/EA/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/47563 e confluito nella **Pratica SINADOC 10786/2020**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4976 del 19/09/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 04/10/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori**

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

**complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 22/02/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali<sup>5</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GVS S.p.a.**  
**Attività stampaggio materie plastiche**  
**Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 48-50**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta  
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio materie plastiche svolta dalla società G.V.S. Spa nello stabilimento ubicato in comune di Zola Predosa, via Roma n° 48 - 50 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società G.V.S. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: ATTREZZERIA GUASTO**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 4500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 9 m                     |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare/nebbie oleose .....             | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |

---

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: LABORATORIO DI RICERCA**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

#### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: STAMPAGGIO MEDICALE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima ..... | 11000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 9 m                      |
| Durata massima .....  | 24 h/g                   |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Cloruro di vinile (*) .....                           | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ftalati organici .....                                | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |

(\*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

---

#### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima ..... | 850 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 8 m                    |
| Durata massima .....  | 24 h/g                 |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Materiale particellare .....                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |

---

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: MONTAGGIO ELETTRROEROSIONE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 6000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 10 m                    |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Materiale particellare .....                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ASSEMBLAGGIO MEDICALE E MISCELAZIONE CICLOESANONE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 6000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 9 m                     |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare .....                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... | 20 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ftalati organici .....                                | 1 mg/Nm <sup>3</sup>  |

---

## EMISSIONE E10

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim

n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società G.V.S. Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E6, E7 ed E9. La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta G.V.S. Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell’emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l’attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica di riferimento del provvedimento AUA DET-AMB-2017-4976 del 19/09/2017 associata alla Pratica Sinadoc 14037/2017 di Arpae.
- Documentazione Tecnica relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE in data 30/03/2020 al PG/2020/47563.

-----

Pratica Sinadoc 10786/2020

Documento redatto in data 22/02/2021

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**